

DOCUMENTO INTERPRETATIVO 12

Legge 30 dicembre 2025 n° 199

Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli
non immobilizzati



BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni sul principio e le risposte alle domande ivi contenute preferibilmente entro il giorno 12 marzo 2026 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu o via fax al numero 06.67766830. Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

Tale bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell'esito della consultazione. La versione definitiva dell'Interpretativo 12 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'*"istituto nazionale per i principi contabili"* ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti ad un rigoroso due process di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione.

INDICE

	<i>pag.</i>
FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.....	4
MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....	5
NOTA INTEGRATIVA.....	5
DATA DI ENTRATA IN VIGORE.....	5
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE.....	6-7

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

1. Il presente documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 1 comma 65,66 e 67 della Legge 30 dicembre 2025 n° 199 (di seguito "Legge").
2. Il presente documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile diverse dalle imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il comma 67 dell'articolo 1 della legge prevede per dette imprese che *"le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo"*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3. Il comma 65 dell'articolo 1 della Legge prevede che: *"I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole."*
4. Tale norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante ed ha carattere transitorio.
5. Il comma 66 dell'articolo 41 della Legge prevede che: *"Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi."*

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

6. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 *"Titoli di debito"* e l'OIC 21 *"Partecipazioni"*.
7. Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 *"Strumenti finanziari derivati"*, in quanto iscritti e valutati al *fair value* ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per i seguenti titoli:
 - i titoli oggetto di copertura del *fair value*;
 - i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32.
8. La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31 dicembre 2024) e ai titoli acquistati nell'esercizio in corso (es. 2025). Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

9. La società che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1 comma 65 della Legge valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
10. Le perdite di carattere durevole di cui al precedente punto 9 sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.
11. Per le perdite di carattere durevole che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 65 della Legge, si tiene conto delle disposizioni dell'OIC 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*".
12. La deroga introdotta dalla norma è volta a consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio. Continuano ad applicarsi a tali titoli le altre disposizioni in tema di:
 - valutazione al costo ammortizzato ai sensi dell'OIC 20;
 - conversione dei titoli in valuta estera ai sensi dell'OIC 26 "*Operazioni, attività e passività in valuta estera*".
13. La società che esercita la facoltà di cui all'articolo 1 comma 65 destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio in corso) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale.
14. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il precedente paragrafo 13, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

NOTA INTEGRATIVA

15. Fermo restando l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'OIC 20, dell'OIC 21 e dell'OIC 28 "*Patrimonio Netto*", le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:
 - le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
 - la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

16. Il presente documento aggiornato si applica ai bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante del documento.

- 1 Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 301 la Legge 199 *Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028* (di seguito "la Legge").
- 2 L'articolo 1 comma 65 della citata Legge, in sostanza, prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
- 3 La norma, che ha carattere transitorio, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 del codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell'OIC 11 "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", per i titoli iscritti nell'attivo circolante.
- 4 La Legge di fatto, ricalca le previsioni dell'articolo 45 del Decreto Legge 73/2022, convertito con Legge 4 agosto 2022 n° 122 e successive modificazioni a fronte del quale l'OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 11 e successivi aggiornamenti.
- 5 Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle posizioni assunte in sede di redazione del Documento Interpretativo 11 e successivi aggiornamenti ritenute ancora applicabili.
- 6 Con riferimento alle posizioni assunte nel Documento Interpretativo 11, l'OIC ha ritenuto opportuno confermare le seguenti posizioni:
 - a) la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente) e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante. Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. Tuttavia per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è stato richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
 - b) non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall'andamento del mercato assume carattere durevole. Pertanto non è consentito l'utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell'esercizio intervengono dopo tale data. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio.

Si ipotizzi un titolo iscritto per 100 euro nel bilancio al 31 dicembre 2024, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2025 è 70 euro, che viene venduto per 70 euro a febbraio 2026 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2025 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2026. Pertanto, al 31 dicembre 2025 il titolo è iscritto a 70 euro.

Si ipotizzi invece il caso in cui il titolo viene venduto per 80 euro a febbraio 2026 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2025 la perdita di 30 euro è considerata durevole solo per 20 euro in quanto la vendita avvenuta per 80 euro dimostra che la perdita per 10 euro non ha carattere durevole. Pertanto, al 31 dicembre 2025 il titolo è iscritto ad 80 euro. Nel caso in cui la vendita di febbraio 2026 avvenisse a 60 euro la perdita da rilevare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 sarebbe pari a 30 euro in quanto l'ulteriore perdita di 10 euro è di competenza dell'esercizio successivo.
 - c) la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati ancorché gli stessi possano rientrare nell'attivo circolante. Gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32, sono valutati, ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 codice civile, al *fair value* alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di chiusura del bilancio. Alla data di chiusura del bilancio, a seconda del loro *fair value*, i derivati possono essere attivi (classificati nell'attivo circolante o immobilizzato) o passivi

(classificati tra fondi rischi) e ad ogni data di valutazione successiva il loro valore è aggiornato per tenere conto delle variazioni di *fair value* intervenute. Tali variazioni potrebbero in alcuni casi anche portare a cambiare il segno del derivato da attivo a passivo o viceversa.

Dal momento che la norma è rivolta ad eliminare le perdite dei titoli iscritti nel circolante per quei titoli valutati al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si ritiene che i derivati, valutati con un criterio differente e soggetti ad una classificazione differente (attivo o passivo) a seconda del loro *fair value*, non possano ricadere nell'ambito di applicazione della norma;

- d) restano inalterati i seguenti criteri di valutazione applicabili ai titoli. In particolare, si chiarisce che la deroga non disattiva:
- l'operazione di copertura contabile del *fair value* di un titolo dell'attivo circolante, prevista dall'OIC 32. Nella copertura di *fair value* l'elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento, è valutato al *fair value* per il solo rischio oggetto di copertura e tali variazioni di *fair value* sono compensate dalle variazioni di segno opposto dello strumento finanziario designato quale elemento di copertura. Diversamente, se si ritenesse applicabile la deroga al titolo oggetto di copertura, non sarebbe possibile rappresentare in bilancio l'effetto della copertura;
 - la valutazione al *fair value* di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32. L'OIC 32 consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite valutando l'intero strumento ibrido al *fair value* qualora questo sia uno strumento quotato (i.e. *fair value* di livello 1). La facoltà, concessa dall'OIC 32, deve essere applicata a tutti gli strumenti ibridi posseduti dalla società. In questo caso la società valuta al *fair value* il titolo ibrido invece di procedere allo scorporo e valutare il derivato al *fair value* e il titolo ospitante al minore tra costo e valore desumibile dal mercato. Se la società adotta tale politica contabile, coerentemente con quanto previsto per i derivati, si è ritenuto che non fosse possibile applicare la deroga a tali titoli. Tuttavia la società, come anche previsto dall'OIC 32 al paragrafo 50, può decidere di cambiare principio contabile applicando le previsioni dell'OIC 29 e procedere allo scorporo del derivato dal titolo. In tale caso il derivato sarebbe rilevato e valutato al *fair value* mentre il titolo, dovendo essere valutato al minore tra il costo ed il mercato, rientrerebbe nell'ambito di applicazione della norma;
- e) per i titoli oggetto di deroga, al netto della rilevazione delle perdite di valore restano inalterati i seguenti criteri di valutazione:
- la valutazione al costo ammortizzato prevista dall'OIC 20 per i titoli dell'attivo circolante. L'OIC 20 al paragrafo 59 prevede che *"i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato"*. Dal momento che l'obiettivo della norma è quello di evitare di rilevare la svalutazione dei titoli derivanti da un andamento negativo dei prezzi di mercato, il valore contabile dell'anno precedente viene preso a riferimento per la continuazione dell'applicazione del costo ammortizzato escludendo la rilevazione di eventuali perdite di valore in deroga al paragrafo 59 dell'OIC 20;
 - per le stesse ragioni del punto precedente restano valide le disposizioni contenute nell'OIC 26 relative alla conversione dei titoli in valuta estera.